



**AVVISO DI ACCREDITAMENTO PER  
L'EROGAZIONE del SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA  
DISABILI ADULTI (SADEH) a valere sul fondo DOPO NOI**

(Approvato con determinazione n. 128 del 16.03.2023)



## **Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DESTINATARI**

Il presente documento, nell'ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, definisce le linee fondamentali dell'accREDITAMENTO e dell'erogazione di Voucher come modulo gestionale dei Servizi alla Persona con garanzia di un elevato standard qualitativo dei fornitori attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori, focalizzando il ruolo attivo del cittadino-utente e la sua capacità di autonoma determinazione sia in ordine all'elaborazione del suo progetto assistenziale che alla scelta del fornitore. Definisce inoltre le caratteristiche dei Servizi oggetto di accREDITAMENTO.

I destinatari del servizio sono i cittadini residenti nell'Ambito Distrettuale n. 6 Sangrino beneficiari dei fondi del DOPO di NOI

**FINALITA' DELL'ACCREDITAMENTO.** In applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale ed integrazione dei servizi, l'accREDITAMENTO tende a: introdurre la pluralizzazione dei soggetti erogatori, posti in una situazione di concorrenza sul piano della qualità dei processi di erogazione, quindi sulla capacità di risposta tempestiva e puntuale ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini; mantenere un elevato livello qualitativo del servizio offerto al cittadino-utente;

## **Art. 2 ENTE ACCREDITANTE**

Il Comune di Castel di Sangro, avente sede in Castel di Sangro (Aq) Corso V. Emanuele II, 10 è l'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale n. 6 Sangrino e opera in forza della sottoscrizione della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 da parte dei seguenti Comuni: Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella, Opi, Pescocostanzo, Pescasseroli, Rivisondoli, Roccaraso, Rocca Pia, Scontrone e Villetta Barrea intende procedere all'accREDITAMENTO degli operatori e alla stipula dei contratti per l'erogazione del Servizio di assistenza educativa disabili adulti (SADEH).

## **Art. 3 OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO**

L'accREDITAMENTO ha per oggetto la fornitura di prestazioni di assistenza educativa disabili adulti a valere sui fondi del "Dopo di noi" i cui beneficiari sono cittadini residenti nei Comuni già richiamati afferenti l'ADS n. 6 Sangrino. Le finalità prevalenti del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Disabili sono:

- a) favorire l'acquisizione di abilità ed autonomie;
- b) promuovere lo sviluppo delle capacità residue degli utenti e favorire, ove possibile, un miglioramento delle condizioni di benessere e di relazione delle persone;
- c) promuovere inclusione nel contesto sociale di appartenenza e autonomia.

## **Art. 4 ATTIVITA' E PRESTAZIONI**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Disabili si propone di rimuovere e di prevenire situazioni di bisogno, emarginazione e di disagio, al fine di:

- progettare ed attuare interventi individualizzati e personalizzati atti a valorizzare le capacità e le competenze della persona diversamente abile al fine di sviluppare le potenzialità della stessa;
- consentire alla persona di conservare l'autonomia di vita nel proprio nucleo familiare o comunque presso



la propria comunità di appartenenza;

- sostenere la persona disabile attraverso azioni che prendano in considerazione la globalità della persona in riferimento al Progetto Educativo Individualizzato;
- contribuire con le altre risorse del territorio ad elevare la qualità della vita delle persone ed ad evitare il fenomeno dell'isolamento;
- tutelare e valorizzare le capacità di autonomia e di relazione della persona;
- svolgere attività di prevenzione per consentire un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici-psichici e sociali e favorendo l'integrazione e la socializzazione della persona diversamente abile nel proprio ambiente di vita, favorendo anche attività di gruppo.

#### **Art. 5 PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE E RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI**

Il Comune di Castel di Sangro, ECAD dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 6 Sangrino, invia al Fornitore Accreditato la richiesta di attivazione del servizio, sottoscritta dal portatore di disabilità o dalla sua famiglia o dall'Amministratore di sostegno. La prima fase dell'intervento è finalizzata alla costruzione della relazione educativa e all'individuazione di obiettivi e azioni concordati anche con la famiglia. Sulla base degli elementi condivisi viene steso a cura dell'educatore referente dell'intervento, il Progetto Educativo Individuale (PEI) che deve specificare gli obiettivi e gli interventi da effettuare.

Ogni PEI è rivedibile in seguito all'evoluzione del bisogno e delle risorse e/o a seguito di verifiche periodiche almeno trimestrali

#### **Art. 6 SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ACCREDITAMENTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Possono richiedere l'accREDITAMENTO le organizzazioni, che possiedono i requisiti di seguito indicati:

1 **Requisiti di ordine generale e morale:**

a) iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

- per Società cooperative sociali e Società cooperative sociali consortili, iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ex D.M. 23/06/2004, ovvero nelle apposite sezioni dell'Albo delle Cooperative sociali delle rispettive Regioni, ove istituito; - per Imprese sociali, iscrizione nel Registro delle Imprese;

- per Associazioni di Promozione sociale (APS), iscrizione in apposito Registro delle rispettive Regioni;

- per Organizzazioni di Volontariato, iscrizione in apposito Registro delle rispettive Regioni;

- per ogni altro soggetto rientrante nella definizione dell'art. 4 del D.Lgs n. 117/2017, iscrizione in appositi registri;

b) sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali analoghe ai servizi e alle attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da analogha documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto partecipante;

c) insussistenza delle seguenti cause di esclusione:

- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in capo al legale rappresentante e altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza e

decisionali, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, per reati di sfruttamento minorile e tratta di esseri umani, per reati in danno dell'ambiente, e per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- il legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza e decisionali si trovano in condizione di inosservanza delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;

- aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito;

- violazione, per quanto di conoscenza, di obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di diritto del lavoro; - l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- il legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza e decisionali sono destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o per significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; - violazione degli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;

- ipotesi di conflitto di interesse di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

d) per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;

## **Art. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di inserimento nell'"ALBO FORNITORI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI A VALERE SUI FONDI DEL DOPO DI NOI" dovrà essere redatta sugli appositi modelli 1,2 e 3 firmati e corredati con i documenti previsti.

L'Avviso e i modelli sono disponibili on line sul sito istituzionale del Comune di Castel di Sangro Ente Capofila dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 6 Sangrino all'indirizzo [www.comune.casteldisangro.aq.it](http://www.comune.casteldisangro.aq.it)

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, pena l'esclusione, dovrà pervenire A MEZZO PEC all'indirizzo [comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it](mailto:comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it) ovvero, consegnata a mano al protocollo dell'Ente indirizzandola all'Ufficio di Piano del Comune Castel di Sangro - Ente Capofila dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 6 Sangrino, Corso V. Emanuele, 10 Castel di Sangro.

Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è il **05 Aprile 2023**.



La busta e/o l'oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: "DOMANDA PER L'ISCRIZIONE

ALL'ALBO DEI FORNITORI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DESABILI".

**Le domande che perverranno oltre il termine previsto non saranno accettate così come le istanze prive di firma.**

Laddove subentrano modifiche, variazioni o in caso di perdita dei requisiti, i soggetti iscritti all'Albo dei Fornitori dovranno tempestivamente effettuare comunicazione al soggetto proponente (Comune di Castel di Sangro – Ufficio di Piano) che provvederà alla cancellazione/modifica dello stesso. La mancata comunicazione di cui sopra, laddove dovesse determinare indebitamente l'erogazione da parte del Fornitore delle prestazioni comporterà, oltre al mancato rimborso delle prestazioni rese, la possibilità per l'Ambito di rivalersi sul Fornitore medesimo per il risarcimento di danni eventualmente derivati a terzi dall'inosservanza dell'obbligo di cui sopra.

#### **Art. 8 TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Salvo diversamente previsto dal PEI, gli interventi devono essere avviati con l'utenza entro 7 giorni di calendario, ed organizzato in modo da assicurare un rapporto personalizzato stabile. I Fornitori Accreditati sono tenuti ad assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti ed il reintegro di quanti cessino il servizio, senza determinare sospensioni o ritardi nelle singole erogazioni, nonché a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Piano dell'ECAD – Comune di Castel di Sangro. Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Disabili viene erogato dal lunedì al sabato in una fascia oraria compresa fra le ore 08.00 e le ore 20.00. Solo occasionalmente ed eccezionalmente potranno essere richieste prestazioni festive.

#### **Art. 9 SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI**

Nei casi di assenza dal servizio dei propri addetti gli operatori economici accreditati si obbligano a garantire la sostituzione: immediata, e comunque entro le 24 ore degli operatori ed entro 48 ore del coordinatore. Gli operatori economici accreditati si obbligano altresì a garantire la sostituzione degli operatori che dovessero risultare inadeguati allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente documento. In quest'ultimo caso i soggetti accreditati avranno un termine di 15 giorni di calendario per adempiere. Nel caso di assenza dal servizio dei propri addetti gli operatori economici accreditati ne danno informazione tempestiva all'Ufficio di Piano dell'ADS n. 6 Sangrino ed alle famiglie presso le quali devono effettuare il servizio – non oltre le ore 9.30 del giorno in cui si verifica l'assenza - trasmettendo contestualmente, generalità e curriculum del sostituto. Gli operatori economici accreditati si obbligano a garantire la sostituzione:

- con personale in possesso delle qualifiche e titoli di studio previsti dal presente documento;
- individuando possibilmente una sola persona per l'intero periodo di assenza dell'operatore non in servizio;
- inviando nei limiti del possibile per le sostituzioni, gli stessi operatori, i quali in ragione della progressiva conoscenza degli utenti e delle modalità operative in vigore, potranno garantire continuità nel servizio.

#### **Art. 10 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

I soggetti accreditati dovranno impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei servizi oggetto d'accreditamento. E' fatto obbligo ai soggetti accreditati di



curare l'osservanza delle norme civili, delle norme relative alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed igiene sul lavoro, delle norme contrattuali disposte a favore dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto d'accreditamento, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di quelle contributive e fiscali. Il personale impegnato nei servizi da parte dei soggetti accreditati avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con gli stessi e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con le Amministrazioni Comunali, restando quindi ad esclusivo carico dei soggetti accreditati la direzione e la responsabilità del predetto personale e tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

#### **Art. 11 DURATA**

L'elenco degli operatori accreditati avrà validità fino al 31/12/2025 salvo eventuali proroghe. L'Albo dei soggetti legittimati è aperto all'inserimento di nuovi fornitori se in possesso dei requisiti richiesti fino al 30/06/2025.

Ai fini della permanenza nell'Albo, entro il 30 novembre di ogni anno, gli enti accreditati dovranno certificare il mantenimento dei requisiti (soggettivi, di impresa, operativi) La mancata dichiarazione comporterà la decadenza dell'accreditamento e la cancellazione dell'Impresa Sociale dall'elenco degli operatori accreditati.

Il Comune di Castel di Sangro si riserva la possibilità di apportare al presente bando modifiche sia formali che di contenuto.

#### **Art. 12 IL VOUCHER VIRTUALE**

Il voucher virtuale è il titolo che dà diritto all'acquisto, presso gli operatori economici/fornitori accreditati, della prestazione socio-assistenziale descritta in termini generali nel presente Avviso. Ogni voucher, in particolare, corrisponde ad un accesso al domicilio dell'utente di un'ora di effettiva prestazione da parte del personale incaricato per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Avviso. Il voucher è virtuale e ha un valore di € 23,625 comprensivo di IVA. Il costo si intende comprensivo di tutti gli oneri e gli obblighi posti in carico al soggetto accreditato ai sensi del presente Avviso

E' fatto obbligo al soggetto accreditato di curare l'osservanza delle norme civili, delle norme relative alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed igiene sul lavoro, delle norme contrattuali disposte a favore del personale. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di quelle contributive e fiscali. La Ditta accreditata comunica al Comune capofila la sede INPS presso la quale richiedere la certificazione attestante la correttezza contributiva. Qualora l'operatore economico accreditato sia una Cooperativa Sociale, ai lavoratori deve essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero, il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). Devono essere inoltre applicati gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ecc.). La società accreditata si



obbliga infine a garantire l'aggiornamento professionale dei propri operatori. Sarà particolarmente apprezzata la partecipazione, da parte degli operatori della ditta aggiudicataria, a corsi di formazione o di qualificazione e riqualificazione. L'impresa accreditata dovrà documentare tale attività mediante l'invio annuale al Comune capofila, dell'elenco dei corsi, specificando destinatari, titolo, relatori, durata e modalità di partecipazione, destinati agli operatori impegnati nei servizi.

### **Art. 13 GARANZIE E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ACCREDITATO**

L'impresa accreditata è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa pertanto dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alla struttura (fabbricati ed attrezzature) durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune capofila da ogni responsabilità al riguardo. L'Amministrazione del Comune Capofila, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto accreditato tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi.

Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi devono essere a totale carico dell'impresa accreditata. Al momento della sottoscrizione del Patto di Accreditamento, l'impresa accreditata dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazioni. L'accreditato è pertanto responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni; esso dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi non inferiore a € 2.000.000,00.

### **Art. 14 RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SULL'ASSUNZIONE DEI DISABILI**

La ditta accreditata si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna a comunicare al Comune capofila, in sede di presentazione della documentazione per partecipare all'accREDITamento del servizio SADEH, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 – comma 4 del D.lgs. sopra richiamato, nonché a trasmettere, all'atto della sottoscrizione del conseguente patto di accREDITamento, copia del documento di valutazione dei rischi. L'operatore economico accreditato infine si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 68/99 e s.m.i. avente per oggetto il collocamento dei disabili.

### **Art. 15 PAGAMENTI**

A fronte degli interventi domiciliari regolarmente effettuati e registrati, ogni mese, gli operatori economici accreditati e che hanno prestato servizio inviano per il pagamento al comune che ha attivato la prestazione un'apposita fattura contenente il numero di ore effettuate, corredata dai fogli firma o dai tabulati comprovanti l'effettiva realizzazione del servizio. Il Comune controlla la regolarità di quanto dichiarato e provvede entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a liquidare i voucher riconoscendo per ogni ora di prestazione effettiva e diretta SADEH, la somma di € 23,625 comprensivo di IVA. Il valore nominale del voucher è comprensivo di tutte le voci (prestazioni, materiale, prestazioni amministrative, spese accessorie,



coordinamento, formazione, ecc.) necessarie per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Avviso.

#### **Art. 16 RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY**

La ditta accreditata si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di settore in materia di Tutela della privacy e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori della ditta accreditata garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti dei servizi oggetto del presente Avviso. La ditta accreditata inoltre comunica al Comune capofila il nominativo del responsabile della privacy, in sede di presentazione della documentazione per l'accreditamento. Ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, si precisa che il Comune capofila e le imprese accreditate sono titolari dei dati in loro possesso e che perverranno agli stessi nell'ambito delle attività previste dal presente Avviso.

#### **Art. 17 FACOLTA' DI CONTROLLO DEL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO**

Il Comune capofila si riserva ampie facoltà di controllo in ordine all'adempimento del servizio e al rispetto di quanto contenuto nel presente Avviso di accreditamento al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente della ditta accreditata.

#### **Art. 18 SANZIONI**

Tutte le prestazioni oggetto del presente Avviso sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. L'impresa accreditata, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e tutto quanto previsto nel presente Avviso. Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Avviso, è tenuta al pagamento di una penale la cui entità monetaria varia a seconda della gravità:

- a) € 500,00 per il mancato rispetto del progetto educativo individualizzato definito dal Comune capofila a seguito di segnalazione dal Comune ove sia svolta la prestazione;
- b) € 200,00 giornaliera per ogni assenza ingiustificata dell'educatore e/o per mancata sostituzione di educatore ritenuto inadeguato. In caso di recidiva per la medesima infrazione la pena è raddoppiata. Per cumulo di infrazioni, la Ditta decadrà dall'accreditamento e il Comune capofila procederà alla risoluzione del Patto. L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. La Ditta accreditata ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Qualora l'addebito venga confermato, il Comune capofila procederà al recupero della pena effettuando una ritenuta sul valore nominale dei voucher da riconoscere alla Ditta accreditata per l'incasso.

#### **Art. 19 DECADENZA DALL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI E RISOLUZIONE DEL PATTO D'ACCREDITAMENTO**

Il Comune capofila potrà dichiarare decaduto dall'Albo dei soggetti accreditati e risolvere il patto di accreditamento, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, nei seguenti casi: perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento di cui alla seguente parte terza del presente Avviso; abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore; ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali, alle disposizioni di legge e al presente Avviso; comportamento abitualmente scorretto nei confronti degli utenti; violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;





impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune capofila; ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio a termine dell'art. 1453 C.C.; ritardo nell'attivazione del servizio per tre volte in un anno, debitamente contestato; mancato rispetto del debito informativo relativo alla rendicontazione, così come richiesto dal Comune capofila; Il soggetto al quale è stato revocato l'accreditamento non potrà ripresentare domanda per i successivi 24 mesi.

## **Art. 20 RECAPITO E REFERENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Ciascuna impresa accreditata è tenuta a comunicare al Comune capofila la sede legale, amministrativa ed operativa, ovvero stabilmente funzionante con indicazione dei responsabili aventi poteri decisionali rispetto ai problemi derivanti dalla gestione dei servizi ed i relativi recapiti telefonici, di PEC, fax ed e-mail, per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi; il nominativo dei referenti del servizio, ai quali rivolgere le richieste di sostituzione degli operatori e segnalare le problematiche che dovessero sorgere relativamente al servizio. L'impresa accreditata dovrà altresì comunicare ogni eventuale variazione successiva dei dati indicati ai punti precedenti.

## **Art. 21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile delle procedure di Accredimento del Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare disabili per l'Ambito Distrettuale n. 6 Sangrino è individuato nel Responsabile del sub Settore VI. 2

## **Art. 22 PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO**

L'ammissione all'Albo dei fornitori è subordinata alla verifica dei requisiti di ammissione. I soggetti ammessi saranno iscritti nell'Albo dei Fornitori per il servizio di assistenza domiciliare educativa disabili pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Castel di Sangro e sul sito istituzionale del Comune. La pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di Castel di Sangro e sul sito equivale a notifica a tutti gli interessati dell'esito della procedura. Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, ed esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del richiamato D.P.R. 445/2000.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

## **Art. 23 SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO D' ACCREDITAMENTO**

Dopo l'espletamento delle procedure di accreditamento descritte agli articoli precedenti, ciascun soggetto accreditato inserito nell'Albo Distrettuale sottoscrive con il Comune di Castel di Sangro il Patto di Accredimento nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti in causa (fornitori accreditati, Comune ed utenti).



**E.C.A.D. N. 6 "SANGRINO"**  
**ENTE CAOFILA DI AMBITO DISTRETTUALE**  
**Presso COMUNE DI CASTEL DI SANGRO**  
C.so Vittorio Emanuele, 10 - 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
Tel. 0864-824227 – [ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it)



## **Art. 24 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Nel caso di controversie, ciascun soggetto accreditato non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dal Comune le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. In assenza di una soluzione concordata fra le parti la controversia sarà demandata al Tribunale di Sulmona.

## **Art. 25 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non previsto e specificato dal presente Avviso si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

## **INFORMAZIONI**

Il presente avviso e tutta la documentazione inerente l'accreditamento in oggetto è disponibile sul sito internet del Comune di Castel di Sangro: [www.comune.casteldisangro.aq.it](http://www.comune.casteldisangro.aq.it) e sull'Albo Pretorio dell'Ente.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio di Piano nei giorni di lunedì -venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, tel. 0864 824227- mail: [ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it)

Il Responsabile del Sub Settore VI.2  
F.to *Dott.ssa A.R. Spagnoli*

*\* (firma autografa sostituita dall'indicazione del nome ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993)*